COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

31.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 424

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni integrative dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, circa la dichiarazione di morte delle persone scomparse in operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto (1619) 424

PRESIDENTE 424
CASTELLI 424
LA LOGGIA 424
MUSOTTO, *Relatore* 424
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . 424

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

DI PRIMIO ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425) 425

PRESIDENTE 425
MUSOTTO 425
PAPA 425
VALIANTE, *Relatore* 425

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione*):

Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e dell'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (1891);

ALESSI: Modifica della legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la promozione dei magistrati d'appello (185) 425

PRESIDENTE 425, 426
CASTELLI 426
GUIDI 425, 426
PAPA 426
PELLEGRINO 426
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . 426
VALIANTE, *Relatore* 425

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

BASLINI: Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 527 e 725 del codice penale (729);

BERAGNOLI ed altri: Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale (1607);

PAG.

MONTANTI: Esclusione della responsabilità ex articoli 528 e 725 del codice penale nel normale e pubblico esercizio dell'attività di rivendita di giornali (1649) 426

PRESIDENTE 426, 427

CASTELLI, *Relatore* 427

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . 427

Votazione segreta:

PRESIDENTE 428

La seduta comincia alle 10,25.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Dell'Andro è in congedo.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, circa la dichiarazione di morte delle persone scomparse in operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto (1619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, circa la dichiarazione di morte delle persone scomparse in operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto ».

La VII Commissione, investita dell'esame del disegno di legge per il parere alla nostra Commissione, ha lasciato decorrere i termini senza inviare il parere. S'intende quindi che non abbia voluto avvalersi della facoltà concessale.

L'onorevole Musotto ha facoltà di svolgere la relazione.

MUSOTTO, *Relatore*. Vi sono delle disposizioni, nel nostro ordinamento giuridico, con le quali viene disciplinata con criteri particolari la dichiarazione di morte delle persone scomparse in mare o in volo per fatto di guerra; è stabilito infatti che l'accertamento e la relativa dichiarazione siano effettuati dalla commissione interministeriale per la formazione e la ricostituzione degli atti di morte e di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, commissione istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, numero 1520.

Vi è dunque tutta una procedura speciale che concerne la scomparsa per fatto di guerra in mare o in volo. Con il disegno di legge in discussione si vuole estendere tale procedura ai militari scomparsi in seguito ad operazioni belliche sui fronti terrestri. Il non accertamento della scomparsa dà luogo, infatti, ad inconvenienti gravissimi. Esprimo pertanto parere favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLI. Desidero osservare brevemente che, in sede di esame degli articoli, intenderei sollevare, a proposito dell'articolo 1, una questione che non è soltanto lessicale, ma sostanziale.

Ritengo infatti che la normativa di detto articolo sia eccessivamente rigorosa nella parte in cui postula l'esclusione di possibilità di sopravvivenza: pertanto, piuttosto che la dizione « non possano sussistere probabilità di sopravvivenza per le persone scomparse » preferirei la dizione: « non sussistano ». Ciò, per offrire una maggiore discrezionalità a chi deve giudicare dei vari casi di scomparsa.

LA LOGGIA. Se la dizione in questione riproduce in maniera identica la norma del decreto legislativo che si intende integrare ritengo che non sia il caso di modificarla, perché ciò determinerebbe un'altra serie di problemi. Occorre dunque accertare questo particolare.

MUSOTTO, *Relatore*. Desidero fare appunto notare che l'espressione cui si è fatto riferimento ricalca la formulazione che già figura nel decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, al quale si richiama il provvedimento al nostro esame.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Data tale coincidenza nella formulazione degli articoli dei due provvedimenti, concordo nel ritenere inopportuno modificare la dizione in questione.

CASTELLI. Alla luce di queste considerazioni, dichiaro che non presenterò l'emendamento cui avevo fatto cenno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dei due articoli del disegno di legge. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, si applicano anche nei riguardi delle persone scomparse in occasione di eventi bellici terrestri, nel conflitto 1940-1945, quando vi siano elementi tali da far ritenere che, date le circostanze di fatto, di tempo e di luogo, nelle quali si verificò la scomparizione, non possano sussistere probabilità di sopravvivenza per le persone scomparse.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge Di Primio ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni ed all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Di Primio, Vassalli, Musotto, Lenoci, Brizioli e Lepre: « Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni ed all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 ».

VALIANTE, *Relatore*. Faccio presente che appare opportuno rinviare ad altra seduta la discussione della proposta di legge Di Primio n. 2425 e di continuare invece subito la discussione dei progetti di legge n. 1891 e n. 185. Ritengo infatti che convenga ultimare prima l'approvazione di questi provvedimenti, e rinviare ad altro momento la discussione della proposta di legge Di Primio, che coinvolge problemi di più vasta portata.

PAPA. Poiché credo che il ministro voglia presentare una riforma organica dell'ordinamento giudiziario, ritengo si possa fare una discussione unica dei provvedimenti n. 1891 e n. 185 assieme con la proposta di legge Di Primio.

MUSOTTO. Il nostro gruppo è disposto ad accantonare la proposta di legge Di Primio. Presenteremo soltanto un emendamento da aggiungere alle disposizioni degli altri provvedimenti sullo stesso argomento. Siamo pertanto d'accordo per rinviare la discussione della proposta di legge Di Primio n. 2425.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere pertanto stabilito che la discussione della proposta di legge Di Primio n. 2425 è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge n. 1891 e della proposta di legge Alessi n. 185 recanti modifiche alle norme sulla promozione dei magistrati di appello.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1891 e della proposta di legge Alessi n. 185 recanti modifiche alle norme sulla promozione dei magistrati di appello.

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 9 dicembre 1969 ebbe inizio la discussione del disegno di legge, del quale furono approvati i primi due articoli. Nella seduta del 4 febbraio 1970 la proposta di legge Alessi fu abbinata al disegno di legge, che restò assunto quale testo base; in quella stessa seduta proseguì l'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

GUIDI. Sarebbe opportuno rinviare di una settimana l'esame del restante articolo 3, affinché fosse data la possibilità al nostro gruppo ed agli altri colleghi della Commissione di studiare preliminarmente eventuali emendamenti, tendenti ad inquadrare il disegno di legge in discussione in una prospettiva più organica, quale quella formulata, ad esempio, con la proposta di legge Amadei Leonetto n. 2167.

VALIANTE, *Relatore*. Faccio presente soltanto che la problematica cui si riferisce l'onorevole Guidi è effettivamente importante, ma non è toccata da questo modesto disegno di legge che vuole essere soltanto un aggiustamento alla situazione in cui si sono trovati i magistrati di corte d'appello i quali, non avendo potuto beneficiare della disposizione

della legge del 1966, sono costretti ad entrare nei ruoli della Corte di cassazione con una decorrenza meno favorevole di quella con la quale entrano i magistrati che hanno beneficiato della « legge Breganze ». Si tratta comunque di piccoli aggiustamenti che noi garantimmo già dal 1966.

Mi permetto di far osservare che il disegno di legge rimonta all'ottobre del 1969 e che effettivamente sussiste una ragione di urgenza in quanto si sta completando uno scrutinio in corso per la nomina a consigliere di cassazione. Questa nomina può aver luogo entro il 30 giugno di ogni anno, per cui se si continua a portare per le lunghe questo disegno di legge i magistrati che partecipano allo scrutinio in corso non potranno beneficiare del provvedimento per quest'anno, e bisognerà modificare il decreto di nomina successivamente.

Mi permetterei pertanto di chiedere alla cortesia del Presidente e alla valutazione della Commissione di procedere all'approvazione dell'articolo 3, pur rimanendo d'accordo con il collega Guidi che il più vasto problema della nomina a consigliere di cassazione, che viene affrontato radicalmente dalla proposta di legge Di Primio, merita una conveniente preparazione e una più larga discussione.

GUIDI. Noi insistiamo sulla richiesta di un rinvio. L'articolo 3 è l'articolo più difficile e merita un esame più approfondito.

PAPA. Il rinvio frustrerebbe gli scopi del disegno di legge.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei esprimere chiaramente la mia posizione. Io sono propenso a concludere la discussione di questo disegno di legge in sede legislativa. Se però fosse stata iniziata la discussione della proposta di legge Di Primio n. 2425 avrei esposto le ragioni per le quali non avrei potuto consentire, nella mia veste di rappresentante del Governo, che questa proposta di legge venisse approvata in sede legislativa. Quel progetto di legge, infatti, è di ampiezza molto maggiore e sottopone a revisione profonda il sistema di accesso alla Cassazione: questo è un problema di fondamentale importanza, e – a parte il giudizio di merito che ciascuno può dare sul progetto di legge stesso e sulle questioni che affronta – a nessuno può sfuggire la sua dimensione, e quindi la impossibilità (non giuridica, ma politica) di affrontarlo in sede legislativa.

Poco fa abbiamo appreso dall'onorevole Musotto che la proposta di legge Di Primio verrà accantonata e che i firmatari di essa si limiteranno a presentare degli emendamenti al disegno di legge. Se così stanno le cose, possiamo anche andare avanti nella discussione in sede legislativa del disegno di legge e della proposta di legge Alessi, mentre, ripeto, se la proposta di legge Di Primio venisse, sia pure sotto forma di emendamenti, inserita nel disegno di legge in tutta la sua ampiezza, dovrei per parte mia oppormi al prosieguo della trattazione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare alla votazione della proposta dell'onorevole Guidi di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge n. 1891 e della proposta di legge n. 185.

GUIDI. Preghiamo i colleghi di volere, in via di cortesia, accedere senz'altro alla nostra proposta di rinvio, formulata al fine di consentire un esame più attento e responsabile. Saremmo lieti che vi fosse unanimità in questo senso, e non si dovesse far luogo ad una votazione.

PELLEGRINO. Anche perché c'è l'emendamento che l'onorevole Musotto dovrebbe presentare, e che noi non conosciamo ancora.

CASTELLI. Penso che, sul piano della cortesia, possiamo concedere il rinvio richiesto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che il seguito della discussione dei provvedimenti al nostro esame è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione delle proposte di legge Baslini: Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale (729); Beragnoli ed altri: Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale (1607); Montanti: Esclusione della responsabilità ex articoli 528 e 725 del codice penale nel normale e pubblico esercizio della attività di rivendita di giornali (1649).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Baslini: « Esclusione

dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale »: Beragnoli, Guidi, Cataldo, Re Giuseppina, Giovannini, Coccia, Napolitano Luigi, Amasio: « Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale »; Montanti: « Esclusione della responsabilità ex artcioli 528 e 725 del codice penale nel normale e pubblico esercizio dell'attività di rivendita dei giornali ».

Come la Commissione ricorda, le suddette proposte di legge furono esaminate in sede referente nelle sedute del 6 maggio 1970 e del 20 maggio successivo, nella quale ultima si decise di richiedere il trasferimento in sede legislativa. Il Presidente della Camera, in data 10 giugno 1970, ha accolto tale richiesta.

Prego quindi l'onorevole Castelli di svolgere la relazione, in sostituzione dell'onorevole De Poli.

CASTELLI, *Relatore*. Le tre proposte di legge al nostro esame affrontano un argomento che abbiamo già avuto occasione di trattare, sia pure da un punto di vista completamente diverso, durante la discussione dell'ultimo provvedimento di amnistia. Le norme di legge che ci apprestiamo ad esaminare tendono a dichiarare la non punibilità, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale, dei titolari e addetti alla rivendita di giornali e riviste che abbiano pubblicamente rivenduto – in ottemperanza a un'obbligazione loro imposta dalle pattuizioni contrattuali – delle stampe che successivamente, in sede di giudizio, siano state ritenute pornografiche.

È evidente che la posizione dei giornalai merita una particolare considerazione, in quanto è ben difficile che essi possano controllare esattamente tutto ciò che viene messo in commercio, ed è pertanto difficile che esista in loro volontà di delinquere, o semplicemente un comportamento colposo violatore delle norme nel fatto di cedere, a chi va ad acquistarla, della stampa che perviene loro attraverso i normali canali di distribuzione.

Nel valutare la questione, l'impostazione dei presentatori delle proposte di legge è analoga, mentre la formulazione giuridica presenta una certa diversità; ad avviso del relatore, la proposta di legge Beragnoli ed altri n. 1607 è quella che presenta la migliore formulazione, dal punto di vista della tecnica legislativa.

In essa infatti, mi pare si adoperi una espressione che non lascia adito a discutibili interpretazioni giurisprudenziali. Si accenna all'ipotesi della non punibilità « per il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto ed esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni ». Ci sono due elementi, quindi, da considerare: il fatto che la stampa sia arrivata ai rivenditori attraverso i normali canali di distribuzione, ed il fatto che non ci sia un comportamento aggiuntivo rispetto all'azione pura e semplice della vendita. Pertanto, secondo l'ipotesi prospettata dalla proposta di legge Beragnoli ed altri, sussiste la punibilità nel caso che qualcuno approfitti illecitamente della situazione in cui si trova. Quindi è molto ristretto l'ambito della esclusione della punibilità; invece la proposta di legge Montanti contiene una previsione molto più ampia, in quanto fa sostanzialmente riferimento soltanto all'esercizio normale dell'attività di distribuzione e rivendita; non c'è neppure questo limite, poi, nella proposta di legge Baslini.

Ritengo che debba essere adottato come testo base la proposta di legge Beragnoli ed esprimo pertanto parere favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con la impostazione del relatore e quindi favorevole all'approvazione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Beragnoli, anche perché attua un principio già tenuto presente nella legge di delegazione per la concessione di amnistia e indulto, nella quale è stata appunto considerata la posizione di coloro che abbiano posto in vendita materiale loro trasmesso attraverso i normali canali di distribuzione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la proposta di legge Beragnoli ed altri n. 1607 è adottata come testo base per la discussione.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 1607:

ARTICOLO UNICO.

Non sono punibili, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale, i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste, per

il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto ed esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge e sulla proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni integrative dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, circa la dichiarazione di morte delle persone scomparse in operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto » (1619):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge BERAGNOLI ed altri: « Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale » (1607):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 729 e 1649.

Hanno preso parte alla votazione:

Benedetti, Bernardi, Bucalossi, Castelli, Cataldo, Coccia, Cocco Maria, Di Benedetto, di Nardo Ferdinando, Felici, Guidi, La Loggia, Lenoci, Lospinoso Severini, Manco, Martini Maria Eletta, Micheli Pietro, Morvidi, Musotto, Padula, Papa, Pellegrino, Re Giuseppina, Sabadini, Valiante, Vassalli.

È in congedo:

Dell'Andro.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO